

Circolare n. 37

Cantù 13.01.2018

**AL PERSONALE SCOLASTICO
AL SITO WEB**

OGGETTO: Nuovo regolamento visite fiscali e assenze per malattia

Si porta a conoscenza del personale Docente e Ata che il **13 gennaio 2018** è entrato in vigore il **DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206, pubblicato sulla G.U. N. 302 del 29/12/2017** che riguarda il regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le novità introdotte dal decreto si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- Mediante l'utilizzo del canale telematico dell'INPS, la visita fiscale può essere richiesta fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia. Conseguentemente, l'INPS la assegna ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
- La visita, inoltre, **può essere richiesta anche su iniziativa dell'INPS.**

Svolgimento delle visite fiscali

- Le visite fiscali possono essere effettuate anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale

Fasce orarie di reperibilità

- Dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
- Sussiste l'obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

- Sono escluse le assenze riconducibili ad una delle seguenti circostanze:
 - patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
 - causa di servizio riconosciuta ascrivibile alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 30/12/1981, n. 834, oppure a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo DPR;
 - stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Verbale di visita fiscale

- E' redatto dal medico e trasmesso telematicamente all'INPS, nonché messo a disposizione del dipendente sull'apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.

Variatione dell'indirizzo di reperibilità

- L'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi, va comunicato preventivamente all'amministrazione di appartenenza.

Mancata effettuazione della visita fiscale

- Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio. Immediata comunicazione motivata a riguardo, viene data al datore di lavoro

Mancata accettazione dell'esito della visita

- Se il dipendente non accetta l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.
- Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
- In caso di rifiuto a firmare del dipendente, l'INPS predispone apposito invito a visita ambulatoriale.

Rientro anticipato al lavoro

- Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo al medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi oppure ad altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo completo della norma.

Cordiali saluti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo IAIA